



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

+39 081 906729 Fax +039 081 9067 60 e-mail: paesaggio@comunebarano.it e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 11 DEL 17.08.2020

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO

(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

- OGGETTO:** Istanza di permesso a costruire in sanatoria prot. n. 9713 del 05.12.2011 e successiva integrazione prot. n 3962 del 16.05.2013 e prot. n. 5768 del 23.07.2013, per la realizzazione di un “Immobile destinato a civile abitazione eseguito in ampliamento e difformità della Concessione Edilizia n. 17/89,” sito in Barano d’Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 4 p.lle n. 192 - 370 - 371 – Istanza di condono edilizio prot. com. n. 2050 del 27.02.1995, ai sensi della Legge 724/94.
- DITTA:** MENNELLA Raffaele nato a Barano d’Ischia il 04.04.1940;
- RICHIEDENTE:** Sig. MAZZELLA AGOSTINO, nato a Ischia il 17.09.1964 e residente in Barano d’Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti n. 21;
- UBICAZIONE:** Località Bosco dei Conti.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 9713 del 05.12.2011, il Sig. ASTARITA Giovanni, nato a Napoli il 20.05.1962 e residente in Barano d’Ischia alla via Bosco dei Conti CF: STRGNN62E20F839Z, provvedeva a richiedere l’esame dell’istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L.724/94, prot. com. n. 2050 del 17.02.1995 dal sig. Mennella Raffaele (proprietario dell’epoca), e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal “Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d’Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94” relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d’Ischia e consistenti nella realizzazione di un “Immobile destinato a civile abitazione eseguito in ampliamento e difformità della Concessione Edilizia n. 17/89” sito in Barano d’Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti riportato in N.C.E.U. al foglio n° 4 p.lle n. 192 – 370 - 371, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Buono Giuseppe iscritto all’Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n°6079;
- che a seguito di richiesta di integrazione il nuovo proprietario per atto di compravendita del 12/04/2012, sig. MAZZELLA Agostino, nato a Ischia il 17.09.1964 e residente in Barano d’Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti n. 21, C.F.: MZZGNT64P17E329R, con nota prot. 3962 del 16.05.2013, integrava quanto richiesto relativamente alla su citata istanza provvedendo a riproporre ulteriore documentazione;
- che nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta “Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall’art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39”, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto “Indirizzi all’Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l’istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94”;

- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del Comune al prot. n. **9713 del 05.12.2011**, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Giuseppe Buono iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 6079, sono rappresentate le opere abusive consistenti nella realizzazione di un **"Immobile destinato a civile abitazione eseguito in ampliamento e difformità della Concessione Edilizia n. 17/89"**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I."** del vigente P.T.P. ed in **Zona di "Protezione Integrale"** del P.V.C.P.;
- la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 03, punto n. 5 del 21.02.2012** ha espresso il seguente parere: *"...omissis... La commissione vista la documentazione allegata; Rilevato che l'immobile in esame ricade in zona P.I. del vigente P.T.P. in un contesto già urbanizzato, caratterizzato*

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

da fabbricati aventi consistenza e tipologia costruttiva similare; Rilevato inoltre che l'immobile non costituisce ostacolo per visuali panoramiche godute da spazi pubblici e rispetta le prescrizioni, sia di carattere generale stabilite dall'art. 4 sia quelle relative alla zona di edilizia sparsa di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa; In particolare l'immobile è costituito da un fabbricato a un piano presentante copertura piana; Considerato infine che la tipologia costruttiva, i materiali adoperati e le linee architettoniche sono similari ai tipi edilizi presenti in zona, esprime parere favorevole... omissis...";

- **che** con la relazione tecnica illustrativa del **06.04.2012** ed acquisita al protocollo generale del comune al n. **2863** del **11.04.2012**, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato "la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra la Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal vigente P.T.P.";
- **che** con nota del **11.04.2013** prot. n. **2863**, veniva trasmessa alla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia la suddetta *Relazione Tecnica Illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia al **prot. n. 1017 del 16.04.2012**;
- **che** la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia di Napoli con nota **prot. n° 22935 del 25.11.2012**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **07.12.2012** al n. **8904**, comunicava: "**Richiesta di integrazione**";
- **che** con nota del 16.05.2013, acquisita al prot. Com n. 3962, il sig. Mazzella Agostino, provvedeva ad integrare la suddetta pratica con la documentazione richiesta dalla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia di Napoli con nota **prot. n° 22935 del 25.11.2012**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **07.12.2012** al **prot. n. 8904**, inoltrandola a questo ufficio per la trasmissione di competenza;
- **che** con nota del **21.05.2013** **prot. n. 4067**, il R.U.P. Paesaggistico geom. Luigi di Costanzo, provvedeva dall'inoltro della suddetta documentazione integrativa alla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. n° **19347 del 05.07.2013** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **16.07.2013** al n. **5534**, provvedeva alla comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avvisando che riteneva di esprimere parere vincolante negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- **che** con nota prot. **5768 del 23.07.2013**, il sig. Mazzella Agostino trasmetteva le "osservazioni scritte in merito al provvedimento di rigetto dell'istanza del 05.12.2011 protocollo n. 9713 e successiva integrazione del 16.05.2013 prot. n. 3962";
- **che** con nota del **26.07.2013** **prot. n. 5916**, il R.U.P. Paesaggistico geom. Luigi di Costanzo, provvedeva all'inoltro delle "osservazioni in merito al provvedimento di rigetto dell'istanza" nota prot. n° 19347 del 05.07.2013, alla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia;
- **che** con nota prot. **7343 del 27.09.2013**, il sig. Mazzella Agostino provvedeva a trasmettere ulteriore documentazione integrativa di cui all'avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. giusta nota prot. n. **19347 del 05.07.2013** della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia;
- **che** con nota del **04.10.2013** **prot. n. 7519**, il R.U.P. Paesaggistico geom. Luigi di Costanzo, provvedeva all'inoltro della documentazione integrativa trasmessa dal Sig. Mazzella Agostino di cui all'avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. giusta nota prot. n. **19347 del 05.07.2013** della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota **prot. n° 28393 del 25.10.2013**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **30.10.2013** al prot. n. **8230** comunicava: "... **SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al condono, alle vincolanti condizioni che di seguito si elencheranno, da inserire in un progetto di riqualificazione previsto dall'art. 3 del Piano per la Valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi, da presentare successivamente a questo Ufficio e che dovranno assumere come principio quello del recupero e integrazione alle residue aree agricole. In particolare le prescrizioni sono:**

1. **eliminazione della struttura che costituisce il gazebo e della piscina, con ripristino dello stato dei luoghi;**



[Handwritten signature]


2. il solaio soprastante il volume che costituisce il garage dovrà essere trattato come un area a verde in modo da inserirlo nel contesto del paesaggio immediatamente circostante;
3. la recinzione e le aree a verde dovranno essere riproposte secondo le prescrizioni dettate dal P.T.P. per le aree soggette alla protezione integrale, nel rispetto del principio che devono essere eliminate le strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente...".
L'amministrazione competente provvederà in conformità al presente parere. Non si restituiscono copie della documentazione presentata, trattenendole agli atti di questo ufficio, presso il quale codesto Comune provvederà al ritiro;

- **che** nota acquisita al prot. Com. n. 4266 del 28.07.2020, sig. Mazzella Agostino trasmetteva nota di sollecito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. "...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...";
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n° **28393** del **25.10.2013**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **30.10.2013** al prot. n. **8230**;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 2147 del 14.04.2020, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A
A U T O R I Z Z A Z I O N E P A E S A G G I S T I C A

- al Sig. **MAZZELLA Agostino**, nato a Ischia il 17.09.1964 e residente in Barano d'Ischia alla via Bosco dei Conti n. 21 CF: MZZGNT64P17E329R, nella qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Via Bosco dei Conti, per la realizzazione di un "**Immobile destinato a civile abitazione eseguito in ampliamento e difformità della Concessione Edilizia n. 17/89**" sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 4 p.lle n. 192 - 370 - 371, giusta istanza avanzata ai sensi della L.724/94, prot. com. n. 2050 del 27.02.1995, come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., **in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n° 28393 del 25.10.2013**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **30.10.2013** al prot. n. **8230**, come di seguito riportato "**SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al condono, alle vincolanti condizioni che di seguito si elencheranno, da inserire in un progetto di riqualificazione previsto dall'art. 3 del Piano per la Valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi, da presentare successivamente a**



Handwritten signature or mark.

questo Ufficio e che dovranno assumere come principio quello del recupero e integrazione alle residue aree agricole. In particolare le prescrizioni sono:

1. eliminazione della struttura che costituisce il gazebo e della piscina, con ripristino dello stato dei luoghi;
2. il solaio soprastante il volume che costituisce il garage dovrà essere trattato come un area a verde in modo da inserirlo nel contesto del paesaggio immediatamente circostante;
3. la recinzione e le aree a verde dovranno essere riproposte secondo le prescrizioni dettate dal P.T.P. per le aree soggette alla protezione integrale, nel rispetto del principio che devono essere eliminate le strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente...

“Si evidenzia che le opere risultano, in ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati. Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti”.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94, fatti salvi eventuali diritti di terzi.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, “L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato **che ne abbia interesse**. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico

(geom. Mattia Florio)



Il Responsabile per il Paesaggio

(arch. Mattia Di Costanzo)

